



## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 69 DEL 28/09/2020**

### **OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA.**

L'anno duemilaventi, addì 28 del mese di Settembre alle ore 16:46 nella sala consiliare del palazzo comunale, in modalità telematica, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte del Presidente Francesco Volpe, all'appello nominale in apertura di seduta, constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
CIAPPI ROBERTO	Sindaco	In collegamento telematico	
BECATTINI DUCCIO	consigliere	In collegamento telematico	
MALQUORI DAVID	consigliere	In collegamento telematico	
FROSALI MARTINA	consigliere	x	
BORELLI TIZIANO	consigliere	In collegamento telematico	
GHERARDELLI ALESSANDRA	consigliere	In collegamento telematico	
AIAZZI STEFANIA	consigliere	In collegamento telematico	
GUARDUCCI FRANCESCO	consigliere	In collegamento telematico	
NICCOLINI KETTY	consigliere	In collegamento telematico	
SECCI MARTINA	consigliere		AG
DOMENICONI DEBORA	consigliere	In collegamento telematico	
BOSCO VINCENZO	consigliere	x	
VOLPE FRANCESCO	Presidente del Consiglio	In collegamento telematico	
MALACARNE PAOLA	consigliere	In collegamento telematico	
VENZI LUIGI	consigliere		AG
MANZOLI DANIELA	consigliere		AG
LEONCINI ELEONORA	consigliere		AG

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MASINI MAURA, CHELI MORENO, CAVALLINI CONSUELO, MASTI ELISABETTA

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:

FROSALI MARTINA, BOSCO VINCENZO

Presiede l'adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso



**COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA**  
Città Metropolitana di Firenze

C.C. n. 69 del 28/09/2020



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore ai tributi, Moreno Cheli il quale spiega che, a differenza del precedente intervento che era un atto dovuto, questa seconda modifica è frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione con l'intento di fornire un sostegno alle attività che più hanno sofferto nel periodo covid. L'illustrazione prosegue col dettaglio delle tariffe su cui si interviene;

Seguono dibattito e dichiarazioni di voto ..omissis...

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con proprio atto n. 22 del 30.04.2020, esecutivo;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate:

- la Deliberazione dell'A.R.E.R.A. n. 158 2020/R/RIF del 5/5/2020, recante oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la nota interpretativa IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) Fondazione ANCI in data 23.04.2020, avente ad oggetto "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";



Valutato di recepire gli indirizzi esplicitati dalla predetta Agenzia, prevedendo per l'anno 2020 - in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti - riduzioni forfetarie, aggiuntive rispetto a quelle già previste, da applicare a talune categorie delle utenze non domestiche, secondo i criteri sotto riportati, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia, al fine di salvaguardare il tessuto economico-sociale comunale, dando atto che la manovra trova copertura nel bilancio dell'Ente:

- a) riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 1, 3, 4, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 21 e 27;
- b) riduzione pari al 35% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 13, 15, 16 e 17;
- c) riduzione pari all'80% della parte variabile della tariffa e riduzione pari al 7% della parte fissa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 22, 23 e 24;
- d) riduzione pari al 60% della parte variabile della tariffa e riduzione pari al 30% della parte fissa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 8;
- e) riduzione pari al 90% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categoria 7 e 30;

Ritenuto di concedere d'ufficio le predette riduzioni, ad eccezione dei benefici previsti per le categorie 1, 13, 20, 21 e 27, che saranno concessi esclusivamente a domanda - nelle rispettive, intere misure di cui al precedente capoverso - da presentare al Comune, entro e non oltre il 30 ottobre 2020, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, contenente la dichiarazione - resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 - attestante la chiusura dell'attività per un periodo pari o superiore a 30 (trenta) giorni;

Attesa la necessità, ai fini del dispiegamento della predetta manovra, di disporre la disapplicazione, per l'anno 2020, del limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa, previsto dal comma 5 dell'art. 13 per l'applicazione di riduzioni ed agevolazioni;

Atteso:

- che il riconoscimento dei predetti aiuti è soggetto alla disciplina contenute negli artt. da 53 a 63, contenuti nel D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 17 luglio 2020, n. 77, normativa nazionale adottata in attuazione della disciplina emergenziale riguardante il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*", introdotta con la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020/C (2020)1863, successivamente modificata ed integrata con le comunicazioni del 3 aprile 2020 (2020/C 112 1/01 e del 13 maggio 2020 C(2020)164;
- che il regime quadro di riferimento è identificato dal codice CAR n. 13008;

Preso atto che il termine per l'approvazione dei regolamenti afferenti all'applicazione della TARI è stabilito alla data del 30.09.2020, per effetto delle disposizioni contenute nel testo attualmente vigente dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, nonché nell'art. 138 del D.L. n. 34/2020;



Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività del medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed al fine di consentire il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario, con particolare riferimento al tempestivo invio degli avvisi di pagamento afferenti al saldo del tributo;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:



- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del Servizio affari generali e delle entrate; -  
in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del “Servizio economico-finanziario”;

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 13

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
  
- 2) Di apportare le seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti:
  - A) all'art. 13, comma 5, è aggiunto il seguente periodo:  
**“Il predetto limite massimo non si applica nell'anno 2020”.**
  
  - B) Al comma 6 dell'art. 14, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:  
**“n) Per l'anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni forfetarie, aggiuntive, alle categorie di seguito indicate:**
    - a) **riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 1, 3, 4, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 21 e 27;**
    - b) **riduzione pari al 35% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 13, 15, 16 e 17;**
    - c) **riduzione pari all'80% della parte variabile della tariffa e riduzione pari al 7% della parte fissa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 22, 23 e 24;**
    - d) **riduzione pari al 60% della parte variabile della tariffa e riduzione pari al 30% della parte fissa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 8;**
    - e) **riduzione pari al 90% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categoria 7 e 30;**

**Le predette riduzioni sono concesse d'ufficio, ad eccezione dei benefici previsti per le categorie 1, 13, 20, 21 e 27, che saranno concessi esclusivamente - nelle rispettive, intere misure - previa domanda, da presentare al Comune, entro e non oltre il 30 ottobre 2020, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, contenente la dichiarazione - resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 - attestante la chiusura dell'attività per un periodo pari o superiore a 30 (trenta) giorni”.**



3) Di allegare sub 1) al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, come modificato per effetto delle disposizioni di cui al punto 2).

4)

4) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

## **ED IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

Presenti n. 13

Favorevoli n.13

## **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  
(seguono allegati)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
(Francesco Volpe)  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Maria D'Alfonso)  
*(atto sottoscritto digitalmente)*